

La Parte Concedente

La Concessionaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del cod.civ. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente preliminare.

PRELIMINARE DI SERVITU' DI METANODOTTO

Tra COMUNE DI CASTEL DI LAMA e CAPIRELLA S.p.A.

in seguito denominato/a anche "Parte Concedente"

e la "SOCIETA' GASDOTTI ITALIA S.p.A. (S.G.I.)", con sede legale in Milano, Via Moscova, 3 e sede amministrativa in Frosinone Via Dei Salci n 27, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04513630964, rappresentata dal _____ nato a _____ il _____

in seguito indicata anche come "S.G.I. o Concessionaria" e di seguito, in caso di riferimento congiunto, denominati "PARTI", si conviene quanto segue.

Articolo 1

La Parte Concedente per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, concede alla "S.G.I.":

- una servitù di metanodotto da esercitarsi su parte del seguente immobile di proprietà della Parte Concedente sito in territorio del Comune di _____ Fg _____ mappale _____, tale servitù verrà esercitata per la lunghezza di circa metri lineari _____, con tubazione adducente gas metano avente il diametro "20" (mm. 500), interrata alla profondità di metri 1,50 (uno virgola cinquanta) circa soprattutto e con le relative apparecchiature sussidiarie ed altri manufatti, comprese apposite paline che ne indicano il tracciato.
- L'indennità per la concessione di servitù, da corrispondere una volta soltanto, viene di comune accordo, convenuta ed accettata tra le PARTI in € _____ (euro _____/00) per metro lineare di percorso della tubazione installata per complessivi € _____ (€ _____);
- una servitù laterale non edificandi di mq 80 sulla particella 1038 del fg 11 del Comune di CASTEL DI LAMA, dovuta alla distanza, imposta per Legge, delle costruzioni dalla tubazione di metano interrata su terreno limitrofo, l'indennità da liquidare una volta soltanto per detta servitù laterale non edificandi è di € 1,20 per ogni mq. di servitù per complessivi € 96.00 (€ NOVANTASEI);
- di occupare mq. 12+18 (mt. _____ x mt. _____) di terreno sulla particella 1038 del fg 11 del Comune di CASTEL DI LAMA per la realizzazione di opere affioranti sul naturale profilo di terreno (cameretta di sezionamento) e di occupare mq. _____ (mt. _____ x mt. _____) per la relativa stradina di accesso alla cameretta, l'indennità da liquidare una volta soltanto per l'occupazione della cameretta di sezionamento e per la relativa stradina di accesso viene stabilita in complessivi € 180.00 (€ CENTO TRENTA);
- di occupare temporaneamente per i soli fini della costruzione dell'opera una porzione di terreno di mq. _____ sulla particella _____ del fg _____ del Comune di _____, oltre la pista di lavoro prevista nell'art. 3, l'indennità da liquidare una volta soltanto per l'occupazione del terreno viene stabilita in complessivi € _____ (€ _____);

Articolo 2

La Parte Concedente autorizza fin d'ora la "S.G.I." ad accedere al terreno, ad eseguire tutti i lavori necessari per la costruzione e per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'opera tutte le volte che la Concessionaria lo ritenga necessario.

La servitù così costituita comprende anche il diritto per il personale incaricato dalla Concessionaria di accedere in qualsiasi momento lungo il percorso della tubazione per normali operazioni di sorveglianza.

Articolo 3

La Concessionaria potrà iniziare i lavori eseguendoli anche in diverse riprese; potrà, conseguentemente, rimuovere tutti gli ostacoli alla posa della tubazione, in una fascia di terreno della larghezza media di metri 21,00 (metri ventuno), salvo esigenze di maggiori aree per attraversamenti di infrastrutture o di corsi d'acqua, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni come specificato al successivo articolo 4.

Articolo 4

Le PARTI convergono che gli indennizzi dei danni arrecati per la costruzione del metanodotto saranno valutati tramite stato di consistenza, vengono stabiliti nel seguente modo:

€/mq		per coltura di	
€/mq		per coltura di	
€/mq		per coltura di	
€		per ogni pianta abbattuta di	
€		per ogni pianta abbattuta di	
€		per ogni pianta abbattuta di	

Altri danni

Un acconto pari al 60% dei danni così quantificati verrà versato prima dell'inizio lavori e comunque non oltre 60 giorni dalla firma dello stato di consistenza. Il saldo dei danni verrà corrisposto dalla Concessionaria alla Parte Concedente alla fine dei lavori di realizzazione del metanodotto entro 60 giorni dalla firma del verbale di riconsegna dei terreni.

Qualunque contestazione potesse sorgere in merito alla stima dei danni stessi non potrà per nulla sospendere l'attività del cantiere di costruzione o di manutenzione della tubazione.

Articolo 5

L'importo complessivo di € 276.00 (euro duecento settantasei/100) verrà così corrisposto:

Entro 60 giorni dalla firma del presente preliminare e comunque prima dell'inizio dei lavori, la Concessionaria verserà un acconto di € (euro /100)

Il saldo di € (euro /60) per la concessione di servitù verrà corrisposto tramite notaio al momento della stipula dell'atto notarile da effettuarsi entro 6 (sei) mesi dal termine dei lavori.

Pertanto le PARTI si impegnano di addivenire alla stipulazione di atto pubblico di costituzione di servitù presso un notaio scelto dalla Concessionaria, le cui spese saranno a totale carico della Concessionaria.

Saranno a carico della Concessionaria e suoi eventuali aventi causa gli indennizzi per qualsiasi danno alle persone e/o cose che dovesse derivare dall'esercizio del metanodotto nonché gli indennizzi per danni provocati alle colture in occasione delle eventuali successive manutenzioni che saranno valutati e liquidati di volta in volta.

Articolo 6

La servitù così costituita durerà sino a quando la Concessionaria o i suoi aventi causa avranno il diritto di esercire la tubazione cui si riferisce il presente preliminare.

Le PARTI convergono che la tubazione e le opere relative al metanodotto saranno inamovibili per tutta la durata della servitù.

Articolo 7

La Parte Concedente dichiara di essere legittima proprietaria del terreno cui viene imposta la servitù e si impegna a garantire la Concessionaria per ogni

caso di evizione, totale o parziale, sollevando la Concessionaria da ogni e qualsiasi pretesa o molestia di terzi, compresi i coloni, fittavoli, usuari, usufruttuari che per qualsiasi titolo potessero vantare diritti sul terreno stesso e sulla erogazione delle fissate indennità.

In caso di vendita del terreno asservito, prima della stipulazione dell'atto di ratifica della servitù, la Parte Concedente s'impegna a dare tempestiva comunicazione degli accordi esistenti e/o della presenza della tubazione all'eventuale acquirente, ed a fargli dichiarare, nell'atto di compravendita, di conoscere nonché di obbligarsi a rispettare tutte le pattuizioni del presente atto. Della vendita sarà informata la Concessionaria. Il presente preliminare si intende valido alla stesse condizioni per gli eventuali successori od aventi causa delle PARTI sottoscrittrici.

Articolo 8

Resta convenuto tra le PARTI che gli impianti e le costruzioni realizzati dalla Concessionaria nonché la tubazione del metanodotto, relativi manufatti e loro accessori, non sono da considerarsi immobili per natura o destinazione e, pertanto, la Concessionaria e suoi eventuali aventi causa avranno, in qualsiasi momento e, comunque, all'atto della riconsegna del terreno, facoltà di asportare tutto quanto sopra, che resta di proprietà della stessa.

Articolo 9

La Parte Concedente si impegna ad osservare le disposizioni dell'Autorità competente in materia di sicurezza. Eventuali nuove costruzioni di qualsiasi genere dovranno distare m. 12,50 (metri dodicivirgolaquinta) dal filo esterno della tubazione.

La Parte Concedente si impegna a non alterare, direttamente o indirettamente, la profondità di posa della tubazione.

La Parte Concedente potrà eseguire sulla fascia asservita, della quale conserva la proprietà, le normali coltivazioni, purché esse non comportino scavi di profondità incompatibili con la profondità di posa del metanodotto.

Articolo 10

La Parte Concedente conserva l'esclusiva proprietà del terreno del quale non potrà tuttavia fare un uso che possa impedire o anche solo menomare l'esercizio più ampio e completo della servitù concessa, restando inteso che la Parte Concedente, riconoscendo il carattere permanente del tracciato del metanodotto, rinuncia fin d'ora a qualsiasi uso della zona asservita che comporti la rimozione o il diverso collocamento della tubazione.

Articolo 11

Il terreno di cui all'art. 1 del presente preliminare verrà riconsegnato da parte della Concessionaria dopo la cessazione della servitù, entro un periodo tecnicamente sufficiente per un razionale smontaggio e rimozione degli impianti di superficie ove presenti.

Articolo 12

Gli obblighi assunti con il presente atto si riterranno nulli o privi di effetto qualora la S.G.I. o chi per essa non dovesse realizzare il gasdotto di cui in premessa o comunque il medesimo non dovesse interessare i fondi come sopra identificati.

Articolo 13

Per quanto non previsto dal presente preliminare le PARTI fanno riferimento alle disposizioni di legge in materia e convergono di eleggere come unico Foro competente, in caso di controversie, quello competente.

Articolo 14

Restano a carico della Parte Concedente i tributi e gli oneri gravanti sul fondo, fatta eccezione per quelli riguardanti la costruzione del metanodotto.

Articolo 15

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, le PARTI si autorizzano, reciprocamente, a comunicare a terzi i propri dati identificativi in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di servitù.

_____ il _____